

LO STATUTO DI ITALIA NOSTRA

Art. 1

L'Associazione Italia Nostra, costituita il 29 ottobre 1955 e riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, Nr. 1111, ha lo scopo di concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione.

L'Associazione, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, non ha scopo di lucro e ha carattere di volontariato conformemente alle disposizioni legislative statali e regionali concernenti la materia.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Roma, si articola in Sezioni con almeno 15 Soci e in Consigli regionali. Può istituire Uffici di corrispondenza e rappresentanza all'estero.

Art. 3

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare quali attività istituzionali:

a. suscitare il più vivo interesse e promuovere azioni per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti, dei centri storici e della qualità della vita; b. stimolare l'applicazione delle leggi di tutela e promuovere l'intervento dei poteri pubblici allo scopo di evitare le manomissioni del patrimonio storico, artistico ed ambientale del Paese e di assicurarne il corretto uso e l'adeguata fruizione; c. stimolare l'adeguamento della legislazione vigente al principio fondamentale dell'art.9 della Costituzione, alle convenzioni internazionali in materia di tutela dei patrimoni naturali e storico-artistici ed in particolare alle direttive della Unione Europea; d. collaborare alle attività ed iniziative aventi gli stessi fini; e. sollecitare quanto opportuno, anche mediante agevolazioni fiscali e creditizie, per facilitare la manutenzione dei beni culturali ed ambientali e il loro pubblico godimento; f. sollecitare anche mediante agevolazioni fiscali le donazioni allo Stato di raccolte o beni di valore storico, artistico e naturale al fine di una migliore valorizzazione; g. promuovere l'acquisizione da parte dell'associazione di edifici o proprietà in genere, di valore storico-artistico, ambientale e naturale, o assicurarne la tutela ed eventualmente anche la gestione secondo le esigenze del pubblico interesse; h. promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale del Paese mediante opportune iniziative di educazione ambientale nelle scuole, formazione ed aggiornamento professionale dei docenti nonché mediante attività di formazione ed educazione permanente nella società; i. promuovere idonee forme di partecipazione dei cittadini e dei giovani in particolare alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e del territorio; l. svolgere e promuovere iniziative editoriali relative alle attività e agli scopi dell'Associazione; m. promuovere la formazione culturale dei Soci anche mediante viaggi, visite, corsi e campi di studio; n. promuovere la costituzione o partecipare a federazioni di associazioni con fini anche soltanto parzialmente analoghi, nonché costituire consorzi e comitati con associazioni o affiliazioni o gemellaggi, conservando la propria autonomia; o. in generale, svolgere qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 4

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle elencate all'art. 3 salvo quelle ad esse accessorie o direttamente connesse a quelle istituzionali.

Art. 5

Possono diventare Soci coloro che condividono le finalità dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo nazionale stabilisce le diverse categorie di Soci.

La durata della qualità di Socio in ogni caso non potrà essere inferiore a 12 mesi.

L'iscrizione dei Soci può avvenire direttamente presso la Sede centrale dell'Associazione o presso una Sezione alla quale è demandata l'accettazione.

Il Consiglio direttivo nazionale può nominare Soci onorari persone che si siano particolarmente distinte negli ambiti propri dell'Associazione.

Art. 6

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Ogni prestazione a favore dell'Associazione dei Soci che ricoprono cariche elettive è a titolo gratuito.

Eventuali richieste di rimborso spese dovranno essere dettagliatamente documentate.

Il Collegio dei Probiviri decide, sentiti l'interessato, la Sezione competente e, se necessario, il Consiglio direttivo nazionale, sui ricorsi presentati contro eventuali rifiuti di domande di iscrizione.

Art. 7

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai residui attivi di gestione, da eventuali lasciti, donazioni e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio direttivo nazionale ad incrementarlo.

Art. 8

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- o quote sociali;
- o contributi privati;
- o proventi derivanti da attività istituzionali o accessorie o connesse ad esse;
- o contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;
- o contributi di organismi internazionali;
- o donazioni e lasciti testamentari.

Tutti i proventi dell'Associazione debbono essere destinati esclusivamente al suo funzionamento ed alla realizzazione delle attività istituzionali o ad esse accessorie o strettamente connesse con espresso divieto, salvo diversa disposizione di legge, di distribuire durante la sua vita, in forma diretta o indiretta utili o avanzi di gestione, fondi di riserve o capitali.

Art. 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- o l'Assemblea dei Soci;
- o il Consiglio direttivo nazionale;
- o la Giunta nazionale;
- o il Presidente;
- o il Segretario generale;
- o il Collegio dei Revisori dei conti;
- o il Collegio dei Probiviri.

Art. 10

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci con diritto di voto in regola con il versamento della quota sociale al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Assemblea dei Soci è convocata in sessione ordinaria dal Presidente entro il mese di aprile di ciascun anno, per deliberare, con votazione ad referendum o con assemblea congressuale :

- o l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e della relazione della attività svolta e ogni tre anni per rinnovare le cariche sociali;
- o il programma annuale di attività proposto dal Consiglio direttivo nazionale;
- o la deliberazione sugli eventuali altri argomenti che il Consiglio direttivo nazionale ponesse all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci è convocata per deliberare con votazione ad referendum o con assemblea congressuale il rinnovo degli organi assembleari:

- o il Consiglio direttivo nazionale;
- o il Collegio dei Revisori dei conti;

- il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea dei Soci è convocata in sessione straordinaria dal Presidente ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio direttivo nazionale, ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti o di almeno un ventesimo dei Soci in possesso dei requisiti di cui al primo comma. Il Consiglio direttivo nazionale delibera la forma di svolgimento dell'assemblea.

Art. 11

L'Assemblea dei Soci, in caso di votazione ad referendum, è convocata a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno e di scheda di votazione inviati per posta o tramite il Bollettino a tutti i Soci; nell'avviso sono indicati il giorno entro il quale la scheda medesima va rispedita e il giorno in cui verrà effettuato lo scrutinio.

La chiusura della votazione ha luogo non prima di trenta giorni dalla data dell'invio delle schede, comprovata da timbro postale, e non prima di quaranta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino dell'Associazione.

Nel caso di Assemblea congressuale dei Soci da convocare con avviso postale spedito almeno 30 giorni prima o con comunicazione su bollettino pubblicato almeno 40 giorni prima, il diritto di voto sarà esercitato in sede di congresso e lo scrutinio coinciderà con la fine dei lavori congressuali.

Per l'Assemblea congressuale si osservano le norme di cui all'Art. 21 c.c.. E' ammesso il voto per delega; ogni Socio non può essere portatore di più di 3 deleghe.

Le schede di votazione sono raccolte presso la Segreteria generale. L'apertura e lo spoglio vengono fatti collegialmente in seduta pubblica nel caso di Assemblea con votazione ad referendum e in congresso nel caso di Assemblea congressuale, da un Consigliere appositamente delegato dal Presidente dell'Associazione, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti o da uno dei Revisori da lui delegato e dal Segretario generale.

L'esito della votazione viene proclamato a chiusura dei lavori congressuali nel caso di Assemblea congressuale e – comunque – portato a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sul numero del Bollettino successivo alla data di chiusura delle votazioni.

In caso di urgenza, il Consiglio direttivo nazionale, escluso il caso di convocazione dell'Assemblea congressuale, può abbreviare di 15 giorni i termini previsti precedentemente, chiedendone ratifica alla stessa assemblea così convocata.

Art.12

Il Consiglio direttivo nazionale è composto da 24 membri eletti tra i Soci, ogni tre anni, in sede di Assemblea con votazione ad referendum o congressuale.

Il Consiglio direttivo nazionale stabilisce le modalità delle elezioni con regolamento che garantisca le minoranze e la rappresentatività territoriale.

Qualora venga meno, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei Consiglieri eletti il Presidente è tenuto ad indire una Assemblea straordinaria.

I Consiglieri prestano la loro opera a titolo gratuito.

I membri uscenti sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

In caso di interruzione del mandato il membro del Consiglio uscente viene sostituito dal primo dei non eletti e dura in carica fino al completamento del mandato del Consigliere uscente.

Alle sedute del Consiglio direttivo nazionale partecipano, con voto consultivo, i Presidenti dei Consigli regionali o loro delegati.

Il Consiglio direttivo nazionale:

- elegge a scrutinio segreto il Presidente, tre Vicepresidenti e la Giunta esecutiva;
- attuа le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- predispone i programmi di attività e sovrintende alla loro esecuzione;
- determina la politica dell'Associazione;
- esercita i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione;
- compila e approva i regolamenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento

delle varie attività dell'Associazione;
delibera l'assenso alle costituzioni di Sezioni, valutata la rispondenza dell'atto costitutivo, del regolamento e del numero di Soci allo Statuto e ai regolamenti dell'Associazione;
delibera l'assenso alle costituzioni di Consigli regionali, valutata la rispondenza dell'atto costitutivo e del regolamento allo Statuto ed ai regolamenti dell'Associazione, indicando le Sezioni comprese nell'ambito territoriale di competenza;
provvede a tutto quanto occorre per la realizzazione dei fini dell'Associazione;
approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica;
approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea annuale dei Soci;
può delegare parte delle proprie funzioni al Presidente e alla Giunta esecutiva;
nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale, ne stabilisce le attribuzioni e il trattamento economico.

Il Consiglio direttivo nazionale si riunisce almeno cinque volte l'anno, su convocazione scritta del Presidente e ogni qual volta 7 dei suoi membri ne facciano richiesta precisando le materie da sottoporre al Consiglio direttivo nazionale.

Le sue riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consigliere che non partecipi, senza giustificare la propria assenza, a tre sedute consecutive, è considerato a tutti gli effetti dimissionario.

E' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio direttivo nazionale per deliberare:

- lo scioglimento di Consigli regionali;
- lo scioglimento di Sezioni;
- il deferimento di un Socio al Collegio dei Probiviri;
- di ogni altro provvedimento teso a contrastare iniziative delle Sezioni e dei Consigli regionali non conformi agli scopi istituzionali dell' Associazione.

Art. 13

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dai tre Vicepresidenti e da cinque Consiglieri eletti a scrutinio segreto dal Consiglio direttivo nazionale.

Il mandato è di tre anni, salvo revoca del Consiglio direttivo nazionale o decadenza del medesimo.

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente almeno sei volte l'anno ed esercita:

- o le funzioni di gestione ordinaria dell'Associazione in attuazione dei programmi di attività approvati dal Consiglio direttivo nazionale e dall'Assemblea;
- o le funzioni ad essa delegate dal Consiglio direttivo nazionale e, in caso di urgenza, ne assume le funzioni.

In quest'ultimo caso le deliberazioni della Giunta esecutiva saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio direttivo nazionale nella sua prima riunione successiva. La Giunta esecutiva può validamente deliberare con la presenza di almeno cinque membri. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La Giunta esecutiva può altresì esercitare per delega del Consiglio direttivo nazionale funzioni di controllo amministrativo sulla organizzazione periferica dell'Associazione.

Art. 14

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione, della quale dirige l'attività e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio direttivo nazionale, avvalendosi del Segretario generale. Ha altresì la facoltà di promuovere giudizio e resistere in tutte le sedi giurisdizionali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal

Vicepresidente delegato o, in mancanza, dal Vicepresidente più anziano per carica.

Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo nazionale, convoca ogni qualvolta se ne manifesti la necessità i Presidenti delle Sezioni e dei Consigli regionali, o loro delegati per l'esame delle attività svolte e da svolgere e per discutere specifici problemi riguardanti l'Associazione.

Il Presidente predispone l'ordine del giorno del Consiglio direttivo nazionale.

Art. 15

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio direttivo nazionale secondo le modalità dell'art. 12 e non ha un rapporto di lavoro subordinato.

Il mandato termina alla scadenza del Consiglio direttivo nazionale o per revoca del Consiglio medesimo e può essere riconfermato.

Spetta al Segretario generale:

- sovrintendere al funzionamento della struttura operativa dell'Associazione e alla gestione ordinaria della Sede centrale, del personale, del patrimonio in attuazione dei deliberati della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo nazionale;
- impostare la gestione amministrativa dell'Associazione, inclusa quella relativa alle Sezioni e ai Soci, e predisporre gli atti e i bilanci da sottoporre all'esame degli organi statutari e alla loro approvazione;
- garantire le condizioni di operatività delle commissioni, dei gruppi di lavoro, della redazione del Bollettino;
- coadiuvare il Presidente, la Giunta esecutiva e il Consiglio direttivo nazionale e dare attuazione operativa alle rispettive deliberazioni e quanto altro possa essere deliberato dal Consiglio direttivo nazionale.

Il Segretario generale partecipa di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo, della Giunta e di ogni altro organo o commissione dell'Associazione, esclusi il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri.

Art. 16

Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea congressuale dei Soci ogni triennio ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

L'appartenenza al Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere nazionale, di Presidente di Consiglio regionale e di Presidente di Sezione.

Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente, che deve essere iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori dei conti.

Il Collegio provvede al controllo generale dell'amministrazione secondo le norme del Codice civile sui sindaci delle società commerciali.

I Revisori dei conti sono rieleggibili.

Art.17

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei Soci ogni triennio ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

Su richiesta del Consiglio direttivo nazionale il Collegio dei Probiviri si pronuncia su ogni questione deontologica, deliberando, ove occorra, la non accettazione di domande di ammissione, la censura o la sospensione o l'espulsione del Socio.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti.

L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi carica all'interno dell'Associazione. I Probiviri sono rieleggibili.

Art. 18

Le Sezioni e i Consigli regionali sono costituiti con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale.

Le Sezioni ed i Consigli regionali operano sulla base di regolamenti approvati dai rispettivi Consigli direttivi, che dovranno recepire le finalità e le modalità organizzative definite dallo

Statuto dell'Associazione e dal regolamento-tipo deliberato dal Consiglio direttivo nazionale Le Sezioni e i Consigli regionali realizzano, nell'ambito territoriale di competenza, le finalità statutarie dell'Associazione e partecipano, in sede nazionale, alle scelte di politica culturale. I Consigli regionali, che costituiscono organo di coordinamento territoriale delle Sezioni, attuano altresì i programmi nazionali nelle realtà regionali ed hanno il compito di mantenere rapporti con le istituzioni e le realtà sociali della regione.

Il Presidente può delegare i Presidenti dei Consigli regionali e delle Sezioni a promuovere giudizi nelle sedi giurisdizionali per conto dell'Associazione.

Art. 19

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio direttivo nazionale approva la relazione sull'attività svolta e il bilancio consuntivo dell'anno trascorso e li sottopone, unitamente alla relazione dei Revisori dei conti, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 20

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei votanti, il cui numero non dovrà essere inferiore a un sesto del numero dei Soci.

Art. 21

Con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei Soci, l'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nominando il liquidatore.

Il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23/12/96 n. 662 e salvo diverse disposizioni di legge.

IL REGOLAMENTO DELLE SEZIONI

1. La costituzione di Sezioni è decisa dal Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione su motivata richiesta di almeno 15 soci in regola con il versamento delle loro quote, residenti e domiciliati tutti nello stesso ambito territoriale ove essi intendono costituire la Sezione, sentito il parere della Sezione entro il cui territorio la nuova Sezione si forma e quello del Consiglio regionale competente. La richiesta dev'essere corredata da un programma triennale di attività e da una carta geografica che illustri il perimetro del territorio della Sezione.

All'atto del riconoscimento il Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione delimita il territorio di competenza della Sezione, che può tuttavia essere modificato a seguito della costituzione di nuove Sezioni. Ogni Sezione opera nel proprio ambito territoriale, in spirito di positiva collaborazione con le Sezioni confinanti. In particolare le Sezioni confinanti sono tenute a collaborare su materie di comune competenza geografica, ed a portare eventuali questioni di comune competenza e controversie in prima istanza all'attenzione del Consiglio regionale dell'Associazione.

2. Le Sezioni operano nel quadro delle finalità indicate nell'art. 3 dello Statuto dell'Associazione per realizzare localmente i fini statuari mediante l'attuazione di programmi annuali.

3. Fanno parte della Sezione i soci che risiedono o sono domiciliati nell'ambito del territorio di competenza della Sezione stessa, eventualmente suddivisi in Gruppi di soci per località del territorio.

La Sezione può costituire gruppi sul territorio che formano presidi per attuare a livello locale gli scopi statuari dell'Associazione, sotto il controllo del Consiglio direttivo della Sezione. Fanno inoltre parte della Sezione coloro che vi aderiscono in base all'art. 5, quarto capoverso dello Statuto. Un elenco aggiornato dei soci iscritti alla Sezione sarà tenuto a cura del Segretario ed una copia definitiva di esso dovrà essere rimessa alla Sede Centrale dell'Associazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Delle iscrizioni pervenute direttamente alla Sede Centrale deve essere data notizia alla Sezione di competenza ai fini

dell'accettazione.

4. La Sede Centrale dell'Associazione delega alla Sezione l'incarico di riscuotere per proprio conto le quote dei soci per la loro trasmissione al centro. Per il proprio funzionamento, le Sezioni sono autorizzate a trattenere sulle quote di cui sopra un'aliquota determinata dal Consiglio direttivo nazionale; esse possono anche richiedere un contributo speciale e volontario ai soci della Sezione.

Possono altresì chiedere alla Sede Centrale entro la scadenza da questa indicata per la presentazione annuale del conto preventivo un contributo finanziario motivato per la realizzazione di progetti specifici. Le Sezioni contribuiscono inoltre a formare le risorse del Consiglio regionale. La gestione delle entrate ottenute a seguito di azioni legali avviate dalla Sezione compete comunque alla Sede Centrale.

5. Gli organi della Sezione sono: l'Assemblea; il Consiglio direttivo; il Presidente.

6. L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola col pagamento delle quote sociali entro il 31 dicembre dell'anno precedente; godono dell'elettorato attivo e passivo i nuovi soci la cui data di iscrizione precede di almeno sei mesi quella dell'Assemblea.

Essa è convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno e almeno una volta l'anno in sessione ordinaria entro il 15 febbraio, per l'approvazione della gestione finanziaria, per esaminare ed approvare l'attività della Sezione e discutere i programmi di azione futura e per eleggere, ove occorra, il Consiglio direttivo. Si riunisce in sessione straordinaria quando almeno un quinto dei soci facenti parti della Sezione ne faccia richiesta al Consiglio direttivo. La convocazione dell'Assemblea verrà effettuata almeno 15 giorni prima o con lettera o con inserzione sui quotidiani locali prescelti dal Consiglio direttivo o, qualora esista, nel bollettino della Sezione. Di ogni convocazione dovrà essere data notizia alla Sede Centrale.

7. Il Consiglio direttivo della Sezione è composto di almeno 5 soci eletti dall'Assemblea fra i Soci iscritti alla Sezione stessa. Il numero (sempre dispari) dei Consiglieri da eleggere può essere stabilito dall'Assemblea. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Le schede espresse saranno valide soltanto se contenenti l'indicazione di un numero di candidati non superiore alla metà più uno del numero dei Consiglieri da eleggere. I nuovi candidati devono essere presentati da almeno tre soci. I membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è l'organo propulsore della Sezione, della quale predispone e sviluppa l'attività, provvedendo a quanto occorra per il suo funzionamento. Il Consiglio è convocato dal Presidente, e può essere convocato su richiesta di un terzo dei consiglieri. Esso mette a punto programmi annuali di attività che trasmette alla Sede Centrale entro il 15 novembre di ogni anno, assieme al conto preventivo della Sezione. In mancanza di tale adempimento la sede centrale disporrà per acquisire i dati presso la sezione ed il conto preventivo di questa viene compilato d'ufficio dalla Sede Centrale sulla base di un'estrapolazione di quello dell'anno precedente.

Al termine di ogni anno il Consiglio elabora una relazione sull'attività della Sezione che, dopo l'approvazione dell'Assemblea, viene inviata alla Sede Centrale dell'Associazione entro il 15 febbraio dell'anno successivo, unitamente al conto consuntivo della gestione finanziaria. In mancanza di tale adempimento interviene la Sede Centrale per acquisire i dati e le informazioni necessari a formulare il conto consuntivo della Sezione, utile per elaborare il bilancio consuntivo nazionale.

8. Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente ed almeno un Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario della Sezione. Ove occorra, elegge una Giunta esecutiva di cinque o più membri, e può nominare anche un socio quale Segretario della Giunta stessa. Il Consiglio direttivo nomina il delegato Educazione Ambiente della Sezione. Al Segretario compete: la tenuta del libro soci, la compilazione dei verbali, la verifica della esecuzione delle delibere, la cura della corrispondenza e della documentazione. Al Tesoriere compete la

redazione dei conti preventivo e consuntivo.

9. Il Presidente rappresenta la Sezione ed è membro del Consiglio regionale dell'Associazione. Al Presidente può essere delegata parte delle funzioni del Consiglio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti; per la validità delle delibere, si richiede la maggioranza dei votanti. Di ogni seduta si compila un verbale, che viene approvato nella seduta successiva. In ogni caso per conto dell'Associazione i componenti del Consiglio prestano la loro opera a titolo gratuito. Il mancato versamento della quota associativa comporta la decadenza dalle cariche sociali. Il consigliere che non partecipa a tre sedute successive senza darne giustificazione può essere dichiarato decaduto dall'incarico.

E' incompatibile con la carica di consigliere l'assunzione di incarichi amministrativi pubblici in amministrazioni ed enti locali nel territorio di competenza della Sezione.

Il Consiglio direttivo della Sezione delibera sulle richieste di ammissione di soci alla Sezione. In mancanza di risposta entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, essa s'intende accolta.

Contro le delibere del Consiglio direttivo della Sezione è ammesso ricorso al Consiglio direttivo nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Consiglio direttivo della Sezione informa sulle attività della Sezione anche i soci residenti o domiciliati nel territorio di competenza della Sezione, i quali siano iscritti presso la Sede Centrale o altra Sezione e ne facciano richiesta.

10. Una Sezione può essere sciolta qualora sia verificata in essa da oltre un anno la mancanza del numero di soci di cui all'art.1. La Sede Centrale amministra il patrimonio della Sezione disciolta. I soci della Sezione disciolta, in mancanza di espressa intenzione di afferire alla Sede Centrale, vengono inseriti nella Sezione che rimane competente per il loro territorio di residenza o domicilio.

11. Le controversie tra soci e Sezioni di una stessa regione sono risolte in prima istanza dalla Giunta regionale dell'Associazione. Contro la decisione della Giunta Regionale è ammesso ricorso alla Giunta nazionale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Ogni controversia tra Sezioni, come pure tra Sezioni e Consigli Regionali e/o la Sede Centrale, avente per oggetto contenuti, metodi, regolamento, criteri di gestione e di funzionamento della Sezione e/o del Consiglio Regionale e/o della Sede Centrale, è di competenza della Giunta nazionale. Contro le decisioni della Giunta è ammesso ricorso dell'interessato al Consiglio direttivo nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Contro le delibere del Consiglio direttivo nazionale è ammesso ricorso ai Provivir entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

12. L'esame di ricorsi dei soci concernenti materie relative al controllo dell'amministrazione della Sezione compete al Collegio dei Revisori dei Conti nazionale.

13. L'esame delle controversie tra soci in materie di natura etica e deontologica compete al Collegio dei Proviviri.

IL REGOLAMENTO DEI CONSIGLI REGIONALI

1. Per il più efficace conseguimento delle sue finalità istituzionali, Italia Nostra si articola in Consigli regionali, formati da rappresentanti delle Sezioni esistenti nella Regione, e che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte del Consiglio Direttivo nazionale.

2. Il Consiglio regionale assolve, nell'ambito del territorio di competenza, le seguenti funzioni:

- rappresenta l'Associazione presso la Regione e gli organismi regionali, anche mediante accordi, convenzioni, forme di collaborazione con enti pubblici o privati e con persone fisiche;
- opera e coordina ogni opportuno intervento e progetto, sollecitato dalle Sezioni

attraverso i propri Consiglieri regionali o comunque ritenuto d'interesse regionale dal Consiglio stesso, presso le pubbliche amministrazioni e presso i privati per contribuire alla tutela del patrimonio storico, artistico e naturale;

- promuove manifestazioni d'interesse regionale; organizza, d'intesa con il Consiglio Direttivo nazionale, le iniziative che esso delibera di decentrare nel territorio di competenza del Consiglio regionale medesimo;
- dà impulso alla costituzione di Sezioni, esprimendo parere in merito, ed esprimendosi anche, ove occorra, sul loro scioglimento;
- attua il collegamento e svolge opera d'informazione delle Sezioni fra loro e tra le Sezioni e gli organi nazionali dell'Associazione; esegue attività formative intese a realizzare i fini istituzionali dell'Associazione;
- esprime il suo parere, quando la Sede Centrale lo richieda, sulle domande di contributi finanziari avanzate dalle Sezioni alla Sede Centrale;
- può partecipare alle sedute degli organi delle Sezioni con propri rappresentanti aventi diritto di parola e voto consultivo;
- collabora con gli organi dell'Associazione in ogni altra iniziativa d'interesse regionale o sovregionale, in particolare promuovendo lo studio da parte dei soci di tematiche relative alla pianificazione territoriale, urbana e paesistica in ambito regionale ed interregionale, nonché attuando la gestione di servizi.

Ogni Consiglio regionale opera nel proprio ambito territoriale in spirito di positiva collaborazione con i Consigli regionali delle regioni confinanti. In particolare i Consigli regionali sono tenuti a collaborare su materie di comune competenza geografica.

3. Il Consiglio regionale concorre a definire i programmi e la politica culturale dell'Associazione, partecipando con il proprio Presidente o suo delegato alle sedute del Consiglio direttivo nazionale, nel cui ambito il rappresentante regionale ha voto consultivo. Il Consiglio regionale può esercitare azioni giudiziarie per delega del Presidente nazionale. La gestione delle entrate ottenute a seguito di azioni legali avviate dal Consiglio regionale compete comunque alla Sede Centrale.

4. Gli organi regionali dell'Associazione sono: il Consiglio regionale; il Presidente con uno o due Vicepresidenti; la Giunta regionale.

5. Il Consiglio regionale si compone di un consigliere per ciascuna Sezione, cioè il Presidente della Sezione o un consigliere da lui delegato. La Sezione avente oltre 300 iscritti ha diritto ad un consigliere in più, designato dal Consiglio direttivo della Sezione, e così per ogni ulteriore insieme di 300 soci.

I membri del Consiglio regionale restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Presidente ed i Vicepresidenti sono rieleggibili alle rispettive cariche per un massimo di tre mandati. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere nazionale.

Nelle province in cui non esistono Sezioni, il Consiglio regionale può affidare, ogni tre anni, la rappresentanza del territorio ad un socio ivi residente, il quale ha parità di diritti e di doveri rispetto agli altri consiglieri regionali. Il Consiglio regionale può convocare alle proprie sedute e sentire quali "esperti" dei soci o anche non soci, come pure i rappresentanti di presidi attivati nell'ambito di Sezioni, che comunque esprimono parere consultivo.

I membri del Consiglio direttivo nazionale e il Segretario Generale dell'Associazione hanno diritto di partecipare alle sedute di ogni Consiglio regionale riunito in assemblea, avendo voto consultivo.

Il Consiglio regionale si convoca in sessione ordinaria con un preavviso di almeno quindici giorni almeno due volte l'anno, e in sessione straordinaria qualora lo ritenga necessario il Presidente o la Giunta regionale, o lo richieda almeno un terzo dei consiglieri regionali. Entro il 15 novembre di ogni anno, il Consiglio regionale elabora le proposte per il programma regionale, e quelle riguardanti l'Associazione nel suo complesso, relative all'anno successivo, e ne informa la Sede Centrale, alla quale trasmette anche il proprio

conto preventivo ed eventuali richieste di contributi finanziari motivati per la realizzazione di progetti specifici. In mancanza di tale adempimento, il Consiglio regionale non ha diritto al contributo finanziario nell'anno successivo; la Sede Centrale disporrà per acquisire i dati presso il Consiglio regionale e compilare il conto preventivo di esso sulla base di un'estrapolazione di quello dell'anno precedente.

Il Consiglio regionale entro il 15 febbraio di ogni anno approva il proprio bilancio consuntivo, che trasmette alla Sede Centrale. In mancanza di tale adempimento interviene la Sede Centrale per acquisire i dati e le informazioni necessari a formulare il consuntivo del Consiglio regionale, utile per elaborare il bilancio consuntivo nazionale.

Per la validità delle sedute del Consiglio regionale è indispensabile in 1° convocazione la presenza della metà più una delle Sezioni. La 2° convocazione darà luogo ad una seduta valida purché sia presente almeno un terzo più una delle Sezioni. Di ogni seduta si compila un verbale che viene approvato nella seduta successiva.

Le delibere del Consiglio regionale, ad eccezione di quella prevista dall'art. 9 concernente le modifiche del presente regolamento, sono valide se adottate con la maggioranza semplice dei consiglieri regionali presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio regionale elegge ogni tre anni con voto segreto in tre votazioni distinte: il Presidente; il/i Vicepresidente/i; i membri della Giunta, uno dei quali funge da Segretario e un altro da Tesoriere. Ove occorra, il Consiglio può nominare un Segretario esecutivo. Il Consiglio regionale nomina inoltre il delegato regionale Educazione Ambiente.

6. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale. Al Presidente può essere delegata parte delle funzioni del Consiglio. Il/i Vicepresidente/i sostituisce/ono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Segretario cura che vengano eseguite le deliberazioni del Consiglio, ne compila i verbali, e cura la corrispondenza e la documentazione. Al Tesoriere compete la predisposizione dei conti preventivo e consuntivo.

7. La Giunta regionale è formata da almeno cinque membri ed esegue le direttive e gli indirizzi del Consiglio regionale. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Al funzionamento degli organi regionali si provvede con le seguenti risorse:

- o contributo delle Sezioni;
- o contributo annualmente deliberato dal Consiglio direttivo nazionale;
- o contributi di : Regione, enti locali, fondazioni bancarie, privati;
- o proventi di gestione di corsi di formazione, di progetti e di servizi.

Il Consiglio regionale può assumere a tempo indeterminato lavoratori dipendenti previa autorizzazione della Giunta nazionale.

In ogni caso i componenti del Consiglio prestano la loro opera per conto dell'Associazione a titolo gratuito. L'assunzione di incarichi amministrativi pubblici in amministrazioni ed enti regionali e locali nel territorio della regione è incompatibile con la carica di consigliere.

9. Ciascun Consiglio regionale può approvare modifiche al presente regolamento, con la maggioranza dei due terzi dei presenti al Consiglio regionale stesso riunito in assemblea. Tali modifiche, che debbono ottenere la successiva approvazione del Consiglio direttivo nazionale, esplicano la loro efficacia limitatamente al Consiglio regionale che le ha introdotte.

Nelle Regioni con ordinamento a statuto speciale, i Consigli regionali apportano al presente regolamento gli adattamenti resi necessari dalla specifica normativa costituzionale dell'ente Regione, salva l'approvazione del Consiglio direttivo nazionale.

10. Il Consiglio direttivo nazionale verifica annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo il funzionamento dei Consigli regionali. Può revocare il riconoscimento del Consiglio regionale quando verifichi una situazione di cattivo o mancato funzionamento, od un'azione contraria alle finalità dell'Associazione.

11. Alla Giunta nazionale compete in prima istanza di dirimere le controversie tra soci, Sezioni e Consigli regionali, aventi per oggetto i contenuti, i metodi, il regolamento, i criteri di gestione e di funzionamento del Consiglio regionale. Contro le decisioni della Giunta è ammesso ricorso del socio al Consiglio direttivo nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

12. Al Collegio dei Revisori dei Conti nazionale compete l'esame di ricorsi dei soci concernenti materie relative al controllo dell'amministrazione del Consiglio regionale.

13. Al Collegio dei Probiviri spetta la competenza riguardo alle controversie tra Soci e Consiglio Regionale in materie di natura etica e deontologica.

14. Sono riconosciuti al 1 gennaio 2002 i seguenti Consigli regionali:

- Abruzzo
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Piemonte – Valle d'Aosta
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
- Umbria
- Veneto